

GIOVANNI TUZET

Ha senso fare previsioni normative? Pragmatismo ed etica in Calderoni

*Certo, è in arresto, ma ciò
non deve impedirle di attendere al suo ufficio.*

KAFKA

1. Un Platone mancato

Di Mario Calderoni (1879-1914), scomparso prematuramente all'età di trentacinque anni, Giovanni Papini ha detto che, fatte le giuste proporzioni, «avrebbe potuto essere il Platone di quel Socrate» che fu Giovanni Vailati, «ma troppe cose gli mancarono: la facilità del bello scrivere, il senso del divino, e, più di tutto, il tempo»¹. Calderoni scrisse infatti su molte questioni, occupandosi di problemi diversi, guidato dalla lezione metodologica di Vailati e tramite questi di Peirce, ma non ebbe la possibilità di mettere compiutamente a frutto le tante idee e suggestioni dei suoi lavori. Eppure, questi rimangono a testimoniare la sua sensibilità e originalità filosofica.

Nato a Ferrara ma vissuto perlopiù a Firenze, ottenne a Pisa nel 1901 la laurea in Giurisprudenza con una tesi dal titolo «I postulati della scienza positiva ed il diritto penale» e negli anni successivi si dedicò alla redazione di numerosi saggi in tema di psicologia, epistemologia, teoria della percezione, diritto, politica, morale, economia. Partecipò all'avventura del *Leonardo* e sulla rivista fiorentina pubblicò due interventi, nel 1904 e 1905, con cui egli è il primo fra i pragmatisti italiani – ancor prima di Vailati, si direbbe – a sottolineare la varietà delle posizioni pragmatiste e le loro differenze². La pluralità dei suoi interessi lo spinge inoltre ad applicare il metodo pragmatista ad ambiti dell'esperienza ulteriori rispetto a quelli su cui si concentravano Peirce e Vailati; cerca infatti di sviluppare un approccio pragmatista in economia e in etica, compiendo con ciò il tentativo più originale del suo percorso filosofico³.

Ma che il pragmatismo si possa applicare al dominio dell'etica rimane incerto. Più ampiamente, è incerto che esso si possa applicare alle discipline normative, ovvero alle discipline che non hanno ad oggetto l'essere ma il *dover essere*. Se infatti, come vedremo, lo strumento essenziale di cui si serve il pragmatismo è la previsione, ci si può chiedere se davvero il significato dei concetti normativi sia definibile in termini di previsioni. Il concetto di *promessa*, ad esempio, è definibi-

Giovanni Tuzet

le formulando delle previsioni su ciò che accadrà al promittente? A favore di tale tentativo, militano le indagini di Peirce sulle scienze normative e più in dettaglio, come diremo, la teoria predittiva del diritto esposta da Holmes, membro di quel *Metaphysical Club* in cui nacque il pragmatismo americano. Contro tale tentativo, milita la difficoltà di ridurre i concetti normativi ad accadimenti fattuali suscettibili di previsione. Allorché Papini celebra a grandi tratti la figura di quel Platone mancato che fu Calderoni, ne ricorda giustamente la tesi secondo cui le proposizioni da cui non si possono trarre previsioni non hanno senso⁴. Ma lo stesso può dirsi delle norme? Si può applicare il metodo della massima pragmatica, cioè il metodo della previsione, ai concetti normativi e alle norme? Ha senso fare previsioni normative?

Cercheremo di rispondere a queste domande riprendendo prima il pragmatismo di Peirce (§ 2), quindi il pragmatismo giuridico di Holmes (§ 3) e il pragmatismo etico di Calderoni (§ 4), infine considerando il concetto di *responsabilità* (§ 5). La conclusione cui arriveremo è che non abbia senso fare previsioni normative a scopo definitorio, cioè allo scopo di definire un concetto normativo, sebbene lo abbia a fini conoscitivi, cioè allo scopo di sapere che cosa (probabilmente) accadrà in seguito all'applicazione o disapplicazione di certe norme.

2. Il pragmatismo di Peirce

Charles Sanders Peirce (1839-1914) è il fondatore del pragmatismo americano, il cui atto di nascita è fatto risalire all'enunciazione della cd. *massima pragmatica*. L'elaborazione della massima avviene ad opera di Peirce in seno al *Metaphysical Club*, un circolo intellettuale attivo a Cambridge (Massachusetts) negli anni immediatamente successivi al 1870 e costituito essenzialmente da uomini di scienza e uomini di legge uniti da uno spiccato interesse per la filosofia⁵. La massima pragmatica e il pragmatismo di cui è espressione nascono dunque da un incontro fra sensibilità scientifiche e sensibilità giuridiche, nel quadro di una comune riflessione filosofica.

In tale contesto Peirce elabora un *metodo* di chiarificazione concettuale, ovvero un metodo logico capace di determinare la significazione reale dei concetti e discriminare le definizioni reali da quelle puramente nominali⁶. La *massima pragmatica* enuncia tale metodo di chiarificazione concettuale: *il significato di un concetto è nei suoi effetti concepibili e praticamente rilevanti*. Questo raccomanda per esteso la massima (in un articolo del 1878):

[...] considerare quali effetti, che possono concepibilmente avere portate pratiche, noi pensiamo che l'oggetto della nostra concezione abbia. Allora la concezione di questi effetti è l'intera nostra concezione dell'oggetto (Peirce 2005: 215)⁷.

Una lettura attenta della massima comporta la discussione di una serie di problemi che non possiamo trattare qui⁸. Prescindendo da essi, la massima può essere riassunta come segue: *il significato di x sta nelle conseguenze di x*.

La massima si applica in primo luogo a concetti che esprimono delle proprietà, come la fragilità o la durezza: dire di un oggetto che è fragile, significa identificare certi effetti che seguiranno a certe operazioni compiute su tale oggetto (ad esempio: se l'oggetto è lasciato cadere, si romperà). Quindi, la massima può essere applicata a intere credenze che comprendano dei concetti così definiti, ad esempio la credenza che un certo vaso sia fragile: se credo che un certo vaso sia fragile, non sarò disposto a lasciarlo cadere (a meno che non voglia deliberatamente romperlo). Si possono confrontare i seguenti esempi considerandone le diverse conseguenze empiriche e comportamentali che ne distinguono i significati:

- I. Questo vaso è fragile
- II. Questa pietra è dura
- III. La falda è purissima
- IV. La falda è inquinata
- V. Teodoro ha bevuto un litro d'acqua
- VI. Teodoro ha bevuto un litro di vodka.

Se credo che Teodoro abbia bevuto un litro di vodka, non sarò disposto ad accettare un suo passaggio in macchina, cosa che non avrei motivo di rifiutare se, *ceteris paribus*, avesse bevuto un litro d'acqua. Ora, al di là degli esempi più o meno intuitivi, si può dire che la massima pragmatica presenti questi vantaggi:

1. mette in luce quali sono le operazioni o investigazioni che dobbiamo compiere per verificare o falsificare le nostre credenze;
2. distingue, fra le nostre credenze, quelle che possono essere verificate o falsificate da quelle che non possono esserlo e che pertanto, nonostante l'apparenza, sono prive di significato;
3. individua le questioni meramente verbali: se da due credenze non possono trarsi conseguenze diverse, le credenze sono equivalenti;
4. offre dei criteri pubblici e controllabili per la determinazione del significato.

A proposito del secondo vantaggio, vale ricordare che su di esso si concentrano Vailati e Calderoni nel loro scritto «Il pragmatismo e i vari modi di non dir niente» (1909), in cui esemplificano certe credenze (e relative proposizioni) incapaci di superare il test della massima pragmatica. Ad esempio certe indebite generalizzazioni come «Tutto è illusione» (SMC 2: 147), a cui oggi potremmo aggiungere, nello stesso senso, una frase apparentemente filosofica come «Non c'è nulla fuori-testo».

Ci possono naturalmente essere casi dubbi e difficili. Ad esempio, casi di credenze che sembrano insensate ma producono effetti molto seri. Si consideri la credenza espressa da questa frase: «Gli occidentali sono infedeli». Si può dubitare che passi il test della massima pragmatica: quali sono le operazioni o investigazioni che dovremmo compiere per verificarla o falsificarla? con quali criteri pubblici e controllabili determinarne il significato? Eppure è una credenza che provoca delle conseguenze pratiche molto serie⁹.

Giovanni Tuzet

Inoltre i vantaggi offerti dalla massima pragmatica non devono farne trascurare le ambiguità e difficoltà. L'ambiguità principale della massima consiste nel fatto che se ne possono dare due diverse letture:

- a. una lettura pratica, secondo cui il significato è nelle conseguenze *pratiche* dell'applicazione di un concetto;
- b. una lettura osservazionale, secondo cui il significato è nelle conseguenze *osservabili* dell'applicazione di un concetto.

Ognuna di queste presenta dei problemi specifici. Se ad esempio se ne sposa la lettura pratica, si incontra il problema di stabilire il senso delle credenze storiche. Infatti, quali conseguenze pratiche avrebbero le credenze storiche? Quali specifiche conseguenze avrebbe per la nostra condotta la credenza che Bruto ha pugnalo Cesare? Sembra difficile identificare tali conseguenze e d'altro canto ci sembra assurdo concluderne che una credenza siffatta sia priva di significato¹⁰. Dunque, quantomeno, le credenze storiche costituiscono un problema per la lettura pratica della massima. Se invece se ne sposa la lettura osservazionale, si incontrano problemi come questo: come distinguere le credenze sulle creature dotate di coscienza da quelle sugli automi? Posto che Teodoro sia un nostro simile, cosa significa credere che Teodoro prova dolore? Se infatti il significato di una credenza sta esclusivamente nelle sue conseguenze osservabili, sembra impossibile distinguere una credenza su Teodoro e quella su un automa che si comporti in modo identico¹¹.

Venendo poi a cose che qui interessano più da vicino, ci si può chiedere se la massima pragmatica si applichi alle norme e ai concetti normativi. Si tratta di una questione molto importante e sottile che discuteremo dopo aver delineato il pragmatismo giuridico di Holmes e quello etico di Calderoni.

3. Il pragmatismo giuridico di Holmes

Fra i giuristi del *Metaphysical Club* spicca Oliver Wendell Holmes (1841-1935), i cui scritti saranno di grande importanza per la teoria e la filosofia giuridica statunitense e che allo studio del diritto e della sua storia affiancherà costantemente l'attività giudiziaria (diverrà giudice della Corte suprema degli Stati Uniti). Benché Holmes non si sia mai definito pragmatista, di certo la sua opera e il suo pensiero rivelano per molti aspetti uno spirito pragmatista¹². Una delle sue più celebri e discusse concezioni è quella del *diritto come profezia* di ciò che decideranno le corti (Holmes 1897). Che cosa significa infatti avere un obbligo giuridico? Significa essere (probabilmente) sanzionati da una corte in caso di inosservanza dell'obbligo. Ad esempio, avere un debito significa essere (probabilmente) sanzionati da una corte qualora il creditore vi si rivolga per ottenerne il pagamento. I diritti soggettivi, aggiunge Holmes, sono definibili con lo stesso metodo.

È invalso l'uso di chiamare questa concezione *teoria predittiva del diritto*. Per coglierne il senso, dice Holmes, bisogna assumere il punto di vista di un «cattivo

Ha senso fare previsioni normative?

soggetto» (*bad man*): questi non si cura del valore morale delle proprie azioni, ma solo delle loro conseguenze materiali¹³. Ciò permette di distinguere la morale dal diritto: le *conseguenze* della violazione dei loro precetti sono diverse.

Chi vuole conoscere il diritto e soltanto il diritto, deve guardare ad esso con l'occhio del cattivo soggetto, preoccupato solo delle conseguenze materiali che tale conoscenza gli consente di prevedere e non con l'occhio dell'uomo retto, che trova le ragioni della propria condotta, sia nell'ambito del diritto che fuori, nelle più vaghe sanzioni della propria coscienza (Holmes 1897: 59 trad. it.).

Spesso le concezioni giuridiche sono confuse da considerazioni morali o teoretiche che non toccano la *vita reale* del diritto.

Prendiamo, per esempio, il problema fondamentale di che cosa sia il diritto. Alcuni autori ci dicono che esso è cosa diversa da ciò che è deciso dalle Corti del Massachusetts o d'Inghilterra, che è un sistema di ragione, una deduzione dai principi di etica o da assiomi accettati e così via, che può coincidere o no con le decisioni. Se però ci mettiamo dal punto di vista del nostro cattivo soggetto, ci accorgiamo che non gl'importa nulla degli assiomi e delle deduzioni e che egli vuol sapere come probabilmente le Corti del Massachusetts o d'Inghilterra si comporteranno di fatto. Io sono press'a poco della sua opinione: le profezie di ciò che le Corti effettivamente faranno, e nulla di più pretenzioso, sono ciò che intendo per diritto (Holmes 1897: 61 trad. it.).

Gli studiosi del pragmatismo hanno confrontato la teoria predittiva di Holmes con la massima pragmatica di Peirce, chiedendosi se una delle due, e quale, sia stata influenzata dall'altra¹⁴. Ora, ad avviso di chi scrive, stabilire la priorità dell'una sull'altra è storicamente difficile e teoreticamente poco importante. Quello che pare indubbio è che c'è fra esse un'importante affinità, la condivisione del principio pragmatista per cui chi voglia capire in cosa consiste *x*, deve considerare le conseguenze di *x*. Se le costruzioni e distinzioni della dottrina giuridica non corrispondono a distinte conseguenze pratiche, esse sono prive di senso. Analogamente a quanto fatto in precedenza con la massima pragmatica, si possono confrontare i seguenti esempi e considerare le diverse conseguenze che distinguono i concetti giuridici in essi utilizzati:

- I. Questo è un contratto di locazione
- II. Questo è un contratto di compravendita
- III. Teodoro ha commesso un omicidio volontario
- IV. Teodoro ha commesso un omicidio colposo.

Applicare a un determinato caso il concetto di omicidio volontario comporta delle conseguenze giuridiche diverse da quelle comportate dal concetto di omicidio colposo. Proprio in virtù di tali diverse conseguenze si distinguono i concetti in questione¹⁵. Questo sembra fuori di dubbio; ma a parte l'affinità di fondo, la teoria predittiva presenta delle particolarità e delle specifiche problematiche distinte da quelle della massima pragmatica.

Giovanni Tuzet

Innanzitutto vi è un'ambiguità nella teoria predittiva: le predizioni sulle decisioni delle corti costituiscono *la conoscenza del diritto* o *il diritto*? I passi di Holmes sembrano suggerire ora l'una ora l'altra interpretazione. Ma a prescindere dagli intenti di Holmes, che la conoscenza del diritto sia costituita da predizioni è senz'altro una tesi più plausibile; che sia il diritto stesso a essere costituito da un'insieme di predizioni è piuttosto controintuitivo.

Vi è poi una seria obiezione a carico della teoria predittiva (se intesa come definitoria di che cosa sia il diritto): il diritto consiste di *prescrizioni*, non di predizioni. Se la teoria predittiva intendesse ridurre le prescrizioni a predizioni, si proporzionerebbe qualcosa di impossibile nella misura in cui è impossibile ridurre il dover essere all'essere, il normativo al fattuale. Herbert Hart in particolare ha rivolto questa critica alla teoria predittiva: non si può ridurre l'aver un obbligo alla previsione di una sanzione, dal momento che non si può ridurre il normativo al fattuale. Infatti il giudice, nel punire un trasgressore, non determina le conseguenze che *seguono* dalle circostanze antecedenti, ma quelle che *devono seguire* da esse: egli assume la norma come guida del suo comportamento e la violazione della norma come ragione per punire il trasgressore (Hart 1994: 10-11). Inoltre, si noti, la *critica* delle decisioni giudiziali sarebbe insensata se il diritto fosse (oggetto di) sola previsione e non anche regola della condotta. In difesa di Holmes è stato replicato da Morton White che la teoria predittiva non è una teoria semantica, ma una teoria empirica sulla connessione fra obbligo e decisioni giudiziali (White 2004). White cerca di difendere Holmes dall'equazione fra obbligo e predizione, puntando l'accento sul ruolo della decisione giudiziale nella vita del diritto: Holmes non vorrebbe stabilire una sinonimia fra «avere un obbligo» ed «essere sanzionati» (come gli viene imputato sulla scorta della critica di Hart), ma la connessione empirica fra avere un obbligo ed essere (probabilmente) sanzionati da una corte in caso di inosservanza dell'obbligo. Questo è quanto accade nella «vita del diritto», che è un'espressione utilizzata dallo stesso Holmes nel noto *incipit* di una sua opera: *the life of the law has not been logic, it has been experience* (Holmes 1881: 5, ed. 1963)¹⁶.

La replica di White è senz'altro consona allo spirito pragmatista di Holmes, ma rimane un problema di fondo: si può applicare lo spirito della massima pragmatica (e della teoria predittiva) ai concetti normativi e alle norme? Il problema è che la massima si presenta come un metodo di chiarificazione concettuale secondo cui il significato di un concetto sta negli effetti empiricamente rilevabili che seguono alla sua applicazione. Ora, rispetto a un concetto non normativo come la fragilità si possono individuare facilmente degli effetti che seguono a certe circostanze antecedenti e che costituiscono il significato del concetto. Ma rispetto a un concetto normativo vale lo stesso? Prendiamo il concetto di omicidio volontario: le conseguenze che ne identificano il significato non sono conseguenze che *seguono* alla sua applicazione, ma che *devono seguire* alla sua applicazione. Colui che commette un omicidio volontario non è punito in certo modo in virtù di una legge di natura, ma *deve essere* punito in certo modo in virtù di una norma. Dunque la difficoltà è questa: se si vuole mantenere l'approccio empirico della massima, non c'è modo di catturare le conseguenze normative in quanto tali. Le sole consequen-

ze empiricamente rilevabili sono appunto le decisioni delle corti. In questo senso Holmes è perfettamente in linea con lo spirito della massima pragmatica di Peirce, ma al prezzo di comportare una problematica riduzione della dimensione normativa del diritto a quella fattuale ed empiricamente rilevabile delle decisioni giudiziali. Se invece si vogliono catturare pienamente le conseguenze normative, si può elaborare una forma di «pragmatismo concettuale» che specifichi per ogni concetto normativo quali conseguenze normative ne costituiscono il significato, ma al prezzo di rinunciare alla dimensione empirica della «vita del diritto». Questo è in sintesi il dilemma che un pragmatismo giuridico consapevole è chiamato ad affrontare. Venendo finalmente a Calderoni, vediamo se un analogo dilemma valga per il pragmatismo applicato all'etica.

4. Il pragmatismo etico di Calderoni

Il pragmatismo di Calderoni si esprime innanzitutto nei due saggi già menzionati con i quali discute sulle pagine del *Leonardo* le varietà del pragmatismo. Ciò che egli sottoscrive non è ancora un pragmatismo etico ma il pragmatismo di Peirce, che Calderoni, con qualche forzatura in verità, associa a forme di fenomenismo e in particolare alla filosofia di Berkeley¹⁷. Vediamo infatti come nel primo saggio, «Le varietà del Pragmatismo», Calderoni consideri il concetto di esistenza alla luce della massima pragmatica.

Dire che una cosa qualsiasi *esiste* non significa se non dire che, data una sensazione, od un'altra *presentazione* qualsiasi immediata, dato un atto qualsiasi da parte nostra, sono da aspettarsi, come conseguenza, certe altre presentazioni di genere definito. Nessuna proposizione, la quale sia suscettibile di essere tradotta in termini sperimentali, può esser priva d'importanza pratica per noi, poiché essa, indicandoci sempre qualche conseguenza possibile dei nostri atti, è sempre atta a modificare, più o meno profondamente, gli atti stessi, ed a fornirci, in altre parole, nuove regole per la volontà (SMC I: 215).

Qui non interessa discutere il merito della tesi, ma importa notare come nel passo citato si succedano la lettura osservazionale e la lettura pratica della massima: dire di qualcosa che esiste, significa dire che si produrranno in noi certe esperienze e che da parte nostra potrebbero prodursi certi atti anziché altri. Quindi Calderoni distingue dal pragmatismo di Peirce quello di James (James 1897), che ritiene una forma di volontarismo e che nel secondo dei due saggi, «Variazioni sul Pragmatismo», ribadisce essere relativo alle nostre valutazioni anziché alle nostre idee o conoscenze qual è invece il pragmatismo di Peirce. Infatti, nota Calderoni, la dottrina jamesiana del *Will to Believe* tende a subordinare le nostre credenze all'opportunità pratica di acquisirle, mantenerle o eliminarle.

Vi sono delle persone che hanno una ripugnanza invincibile a servirsi del termometro quando hanno la febbre, perché hanno paura di *sapere* che temperatura hanno. Chi

Giovanni Tuzet

potrebbe dar loro torto senz'altro? *Non sapere* può essere un fine altrettanto pratico quanto *sapere*. Ora il pragmatismo della prima specie presuppone risolta la questione in favore della consultazione del termometro; l'altro, quello del *Will to Believe*, ci dice – e può essere anche cosa giustissima – che talora consultare il termometro fa peggiorare l'ammalato, e che spesso la migliore condizione per guarire da un male è di non conoscerne la gravità. Qualunque cosa si possa pensare di questi due pragmatismi, è incontestabile ch'essi non stanno, per così dire, sullo stesso piano, e che il fatto di avere accettato l'uno *non implica*, anzi in taluni casi esclude, che si accetti l'altro (SMC 1: 241-242).

A questi due è aggiunto da Calderoni un terzo pragmatismo, in qualche modo intermedio fra essi: a differenza del primo, il terzo ammette «la funzione grandissima esercitata dalle operazioni attive e volontarie nel progresso del nostro sapere» però, a differenza del secondo, «ne trae diverse conseguenze d'indole metodologica, relative alla scelta delle definizioni, delle ipotesi, degli sperimenti» (SMC 1: 247). Ancora, qui non interessa tanto discutere il merito delle tesi di Calderoni, quanto notare come alla luce delle viste distinzioni il filosofo ferrarese sciogla la precedente ambiguità circa la lettura della massima pragmatica: dire che una cosa esiste significa esprimere certe *aspettative* di esperienze, per cui le conseguenze pratiche di cui parla la massima non sono altro che tali aspettative (SMC 1: 250). Dunque, per contrapposizione al pragmatismo di James, l'ambiguità è risolta in favore della lettura osservazionale, che in Calderoni assume una decisa coloritura fenomenista¹⁸.

Ciò apre ulteriori problemi, in particolare il seguente (sollevato per primo da Vailati): le conseguenze di un'asserzione qualsiasi non sono le «conseguenze di essa soltanto, ma derivano nel caso più ordinario, dal combinarla con un numero più o meno grande di altre asserzioni; esse possono quindi risultare affatto diverse, ed eventualmente anche contraddittorie, a seconda delle *altre* asserzioni a cui la si accompagna» (SMC 1: 260). Ciò significa che non esistono proposizioni assolutamente destituite di senso? A rigore no, benché spetti sempre all'enunciante l'onere di provarne il senso¹⁹.

Comunque sia, il cuore della questione sta nelle aspettative, nelle *previsioni* di esperienze possibili (da un punto di vista logico, nelle deduzioni che traiamo dalle nostre ipotesi o credenze). Dal momento che a determinati concetti corrispondono determinate aspettative, sostiene coerentemente Calderoni, tutte le nostre credenze formate da concetti così definiti consistono in previsioni o aspettative (SMC 1: 269-271). Credere che stia piovendo, per fare un esempio, è aspettarsi di vedere la pioggia affacciandosi alla finestra, prevedere che mi bagnerò se uscendo non avrò un ombrello, ecc.

Scritti successivi del filosofo ferrarese torneranno sull'argomento della previsione²⁰, così come vi torneranno le pagine composte assieme a Vailati al fine di esporre la loro comune concezione del pragmatismo²¹. Ma il tentativo più interessante di Calderoni sarà quello di estendere il metodo pragmatista oltre gli ambiti usuali. Proprio nell'ultima parte di «Variazioni sul Pragmatismo», egli prospetta la possibilità di estenderlo a discipline quali la psicologia, l'economia, l'etica; riguar-

do a quest'ultima, invita a considerare «le nostre qualità morali come pure e semplici *possibilità di azioni*» (SMC 1: 257). Prima di giungere a questi esiti del pensiero di Calderoni, consideriamone però un breve scritto che ci permette di vederne la continuità con i problemi toccati da Holmes.

In una recensione al volume di Giorgio Del Vecchio «I presupposti filosofici della nozione del diritto» (1905), Calderoni contesta il tentativo di trovare una definizione della parola «diritto», osservando che la necessità «di una vera e propria “definizione” non si fa sempre sentire: basta, talora, per rendere utilizzabile una parola, l'indicare un certo numero di *esempi* scelti convenientemente, fidandoci in una somiglianza anche vaga che percepiamo, o supponiamo esistere fra gli esempi stessi, senza indicare però *in che* questa somiglianza consista»²². Calderoni nota inoltre che il bisogno di conoscere il *sensu* di una parola o di un concetto non nasce finché v'è *consenso* nell'uso di tale parola o concetto. Il bisogno di filosofare e trovare definizioni nasce dai «casi difficili» e dal dissenso che cresce intorno a questi.

Le osservazioni di Calderoni non possono che sorprendere e colpire, per acutezza e precocità, per come anticipano di alcuni decenni le note tesi di Wittgenstein sul *significato come uso* e sull'importanza di offrire *esempi anziché definizioni*. Non è questa la sede per soffermarsi o interrogarsi sugli influssi che certe idee pragmatiste ebbero su Wittgenstein²³. Ma il punto non può non colpire. Come non può non colpire che in più luoghi Calderoni rilevi – ben prima di Quine si direbbe – la difficoltà di distinguere nettamente il confine fra analitico e sintetico²⁴.

Calderoni nota che non serve a nulla cercare «forme logiche» universali o «postulare una costanza ed una uniformità che nel fatto non esiste»²⁵. Sfida per esempio a «prendere la parola *genio* e cercare l'idea o la forma logica comune sottostante alle seguenti espressioni, il genio di Dante o Newton, il genio di Socrate, una compagnia geniale, un ufficiale del genio, il genio della lingua francese, una cosa che va a genio»²⁶. Queste osservazioni sono altrettanto sorprendenti: anticipano di diversi decenni quello che oggi si usa chiamare *contestualismo semantico* e che può considerarsi come una specificazione della tesi sul significato come uso, vale a dire l'idea che i termini non abbiano dei significati definiti a prescindere dai loro contesti d'uso e dall'interazione pragmatica dei parlanti²⁷. Perché non dovrebbe essere così anche per il termine «diritto»? Infatti, Calderoni rileva e sottolinea l'indeterminatezza di frasi quali «Ho diritto alla tal cosa» o «La tal cosa è diritto», così come sottolinea che è proprio da tale indeterminatezza (dai «casi difficili») che nascono la questione di che cosa si debba intendere per diritto e l'opportunità «di distinguere il diritto da altre cose spesso classificate, a torto o a ragione, con esso: la morale, l'equità, la legalità, la giustizia, ecc.»²⁸. Dunque, conclude Calderoni, è bene considerare le parole secondo la loro applicazione e studiare storicamente ciò che si è designato come diritto, «senza cercare se del diritto esista o no una sola idea omnicomprensiva»²⁹. Ma a questo metodo deve essere aggiunta la riflessione filosofica sui casi difficili, cui non ci si può sottrarre appellandosi agli usi passati né, come in Del Vecchio, a forme logiche o ideali:

Giovanni Tuzet

per quegli scopi a cui non basta il metodo degli storicisti e degli empirici o specialisti non basta neppure un metodo che, pretendendo essere filosofico, costituisce una così manifesta ed ingenua rinuncia a quello *che* è appunto il *presupposto filosofico* di ogni ricerca sulla nozione del diritto, precisamente come il presupposto di ogni viaggio è di non essere ancora arrivati (L III/4, ottobre-dicembre 1905: 204).

Tale presupposto è appunto la mancanza di una forma logica o ideale del dritto. Queste considerazioni possono senz'altro condividersi. Ma rimane il quesito su quale sia il metodo capace di ridurre, pur solo parzialmente, l'indeterminatezza di frasi quali «Ho diritto alla tal cosa» o «La tal cosa è diritto». Ne è capace il metodo della previsione? Specificare che cosa significhi «Ho un diritto di usufrutto su tale immobile» significa formulare delle previsioni su quello che deciderà un giudice qualora sorga una controversia su tale immobile? O piuttosto individuare (a) gli antecedenti normativi che fanno sorgere tale diritto (come ne sono diventato legittimamente titolare) e (b) le conseguenze normative che vi corrispondono (ad esempio, secondo il vigente Codice civile, il diritto di godere della cosa e il dovere di rispettarne la destinazione economica)?

Lo stesso problema si presenta nelle pagine in cui Calderoni si occupa di morale. Ovviamente non intendiamo ridurre a questo aspetto la riflessione di Calderoni sull'etica: il suo interesse e l'originalità di trattarne in relazione all'economia sono riconosciute; però ci preme evidenziarne criticamente tale difficoltà.

Innanzitutto, preliminare alla discussione del problema è chiarire lo statuto della disciplina. L'etica è una scienza normativa in quanto *describe* norme o in quanto *prescrive* norme? Le tesi di Peirce in merito alle scienze normative – logica, etica ed estetica – non sono chiare su questo punto³⁰, pur essendo chiaro che le attività di cui esse si occupano sono normative poiché, come dice Calderoni in un passo molto peirceiano, si impongono in esse «una continua sorveglianza di se stessi, e una continua discussione dei processi e dei metodi adoperati» (SMC 2: 344). Il pragmatista ferrarese è però molto più analitico ed esplicito del maestro americano: prospetta un'etica descrittiva che si limiti a *prevedere* le scelte degli uomini sulla base delle loro abitudini (SMC 1: 208), dal momento che «la scienza non può creare “valori etici”, come non può neppure creare valori estetici» (SMC 1: 120) e che il filosofo della morale deve assumere un'attitudine neutrale se vuole offrire delle «*teorie* capaci di verità e falsità» e con ciò distinguersi «dall'apostolo e dal propagandista morale» (SMC 1: 353).

L'etica di Calderoni si propone un'analisi descrittiva delle condotte umane e al massimo, come è stato detto da Ivan Pozzoni, un'analisi normativa *soft*, consistente nell'elaborare norme che indichino i mezzi idonei a realizzare determinati fini; non certo un'analisi normativa *hard* consistente nell'indicare fini o valori³¹. Vailati e Calderoni condividono l'idea che non si possa deliberare razionalmente sui fini, ma solo sui mezzi una volta scelti i fini.

Ora, in che modo l'etica di Calderoni potrà fare previsioni sulle scelte degli uomini? Avvalendosi di strumenti analitici e descrittivi tratti dalla coeva scienza economica e volti a spiegare la formazione delle attitudini e regole morali. Con un bagaglio di tali strumenti e spiegazioni, si potranno prevedere le scelte e le

condotte future. Questa sembra essere la strategia di Calderoni per addivenire a un compiuto pragmatismo etico. Egli lavora a quella che potremmo chiamare una *genealogia economica della morale*, cioè a una spiegazione in termini economici dell'esistenza di certe regole e attitudini morali. Se ne ha una prima testimonianza nello scritto del 1904 «De l'utilité "marginale" dans les questions d'éthique»³², in cui l'idea di base è che la qualità morale di certe azioni non sia indipendente dal fatto che esse sono compiute di rado; alcune virtù come l'altruismo, la carità o la castità cesserebbero di essere tali – anzi diverrebbero un pericolo – se fossero generalmente seguite³³. Questo genere di approccio è approfondito nello scritto del 1906 «Disarmonie economiche e disarmonie morali», che rappresenta il più noto e importante contributo dell'autore³⁴. Il tentativo delle «Disarmonie» è appunto quello di spiegare in termini economici la formazione delle attitudini e regole morali.

La vita morale può considerarsi come un vasto mercato, dove determinate richieste vengono fatte da alcuni uomini, o dalla maggioranza degli uomini, agli altri, i quali oppongono a queste richieste una resistenza, secondo i casi, maggiore o minore, e richiedono alla loro volta incitamenti, stimoli, premi e compensi di natura determinata (SMC 1: 294).

Ora, non è questa la sede per entrare nei dettagli della genealogia economica di Calderoni. Quello che preme capire è se un approccio del genere possa rendere conto dei concetti morali o giuridici e della loro normatività. Il filosofo ferrarese sembra intendere che sia così³⁵ e che questo permetta di elaborare accurate previsioni.

Ciò che è essenziale alla morale è di conoscere in qual modo gli uomini agiranno, date certe circostanze ed in presenza di certi stimoli, date cioè certe scelte imposte dalla natura o dalla volontà del moralista, del legislatore, dell'opinione, indipendentemente da ogni considerazione ulteriore (SMC 1: 338).

Ammettiamo allora che si segua questa impostazione. Se volessimo sapere qual è il significato del termine «promessa», dunque sapere che cosa significa dire che qualcuno ha fatto una promessa, dovremmo formulare delle previsioni su come gli uomini agiranno in relazione agli antecedenti a cui applichiamo il termine «promessa»³⁶. Ma davvero il significato di un enunciato come «Teodoro ha promesso che *p*» è determinabile con una o più previsioni? Può consistere nella previsione che se Teodoro non manterrà la promessa verrà biasimato? Fare una promessa non significa *essere obbligato a mantenerla* e quindi *essere biasimato* qualora la promessa non sia mantenuta? La seconda è una conseguenza fattuale suscettibile di essere prevista, la prima una conseguenza normativa non determinabile per via predittiva ma con un'analisi logica e inferenziale del concetto normativo di promessa. Si può dire che fare una promessa significhi entrambe le cose, ma ad avviso di chi scrive è inappropriato ridurre la prima alla seconda. Semmai, l'ordine esplicativo va dalla prima alla seconda, dall'essere obbligato all'essere biasimato in caso di inosservanza dell'obbligo³⁷.

Giovanni Tuzet

Il Calderoni che si occupa di etica si interessa alla «vita morale»³⁸. Non è un caso che egli utilizzi il termine «vita», come non è un caso che lo utilizzi Holmes parlando di «vita del diritto». Il clima evoluzionistico di fine Ottocento suggerisce probabilmente termini e metafore di questo tipo, ma soprattutto è un uso che si accorda all'idea di descrivere delle norme o attitudini, o all'idea più ambiziosa, ma pur sempre non prescrittiva, di spiegarne il funzionamento. Ciò comporta un indebito riduzionismo? Si potrebbe dire con Juvalta che l'approccio descrittivo non soddisfa l'esigenza giustificativa dell'etica³⁹. Ma ancor prima, si potrebbe dire che è in questione il metodo pragmatista applicato ai concetti normativi. A questo riguardo si potrebbe sospettare che il problema sfugga alla dicotomia fra etica descrittiva e normativa (*soft* o *hard* che sia, sebbene la differenza sia importante). Forse, ciò che dovrebbe fare un pragmatista in etica non è descrivere delle attitudini morali, né prescriberle. Piuttosto, fare un'analisi logica, inferenziale di che cosa significhi l'applicazione di certi concetti normativi.

Comunque sia, Calderoni non ignora affatto il problema dell'etica normativa⁴⁰ ed è perfettamente consapevole dell'impossibilità di dedurre valutazioni da sole credenze, ovvero – nella misura in cui le valutazioni sono un tipo di norme – norme da sole credenze⁴¹. Tuttavia il suo tentativo, più o meno intenzionalmente, sembra destinato a ridurre le questioni normative a questioni fattuali. Infatti, una volta stabilito che norme e credenze sono fenomeni eterogenei, come conciliare la peculiarità delle norme e l'idea pragmatista che il senso dei concetti e degli enunciati consista nelle previsioni che se ne possono trarre? L'alternativa sembrerebbe la seguente: o allargare la massima pragmatica in modo da comprendervi le conseguenze normative (oltre a quelle osservazionali), o considerare privi di senso gli enunciati normativi. A meno che – e questa sembra essere la strada imboccata da Calderoni – non si riducano i termini normativi a termini fattuali, in modo da sfuggire all'alternativa.

Analoghi problemi saranno incontrati dai neopositivisti nel difendere il principio di verificazione come criterio di significanza. Si può ritenere che sarà proprio l'enfasi del neopositivismo sul tale principio a fare da impulso decisivo allo studio della logica deontica e di tutti quegli enunciati che per principio si sottraggono alla verificazione. Un approfondimento sul concetto di responsabilità potrà permetterci di illustrare ancora meglio il punto.

5. Il concetto di responsabilità

Già nelle sue prime opere Calderoni si confronta con il concetto di responsabilità, che si lega strettamente a quelli di volontà e credenza. Mentre un Papini si interessa alla volontà come causa di credenze vere e un Vailati alla volontà come causa di false credenze, Calderoni si occupa della volontà come effetto di credenze. Nella sua tesi di laurea⁴² l'autore ferrarese tratta essenzialmente due questioni, oggetto di controversia fra la scuola positiva e la scuola classica del diritto penale: 1) l'esistenza del libero arbitrio, che la scuola classica affermava e

Ha senso fare previsioni normative?

poneva a fondamento dell'imputabilità e che invece la scuola positiva negava; 2) la giustificazione del diritto di punire, che la scuola classica poneva nella giustizia e la scuola positiva nell'utilità⁴³. Senza entrare nei dettagli si può rilevare che, in merito alla prima questione, Calderoni difende una posizione che oggi si direbbe compatibilista, che cioè concilia libertà e causazione, in quanto riconosce nella volontà la causa delle azioni libere. Queste ultime rendono responsabili. Così dunque si articolano volontà e responsabilità: responsabile è colui che agisce volontariamente.

Ma come si distinguono le azioni volontarie da quelle involontarie? L'azione volontaria è quella che può essere provocata o modificata dalla previsione di ciò che ne seguirebbe, in altri termini dalle credenze sui suoi effetti o conseguenze. Infatti «è solo a quegli atti su cui hanno influito vere e proprie *credenze* nostre, che diamo il nome di volontari» (SMC 1: 98). Che le credenze abbiano tale ruolo è prova della nostra libertà.

La suscettibilità al motivo, l'attitudine cioè ad agire in modo diverso a seconda della previsione delle conseguenze dei nostri atti, ben lungi dall'essere un argomento *contro* la libertà e la responsabilità, è piuttosto la prova di essa (SMC 1: 94).

Ciò vale nelle relazioni interpersonali a qualsiasi livello, di carattere istituzionale o meno, quale che sia il tipo di interesse o desiderio dell'agente.

Se bene osserviamo gli atti che chiamiamo volontari, vediamo che son tutti atti che non avverrebbero più, poniamo, se qualche informazione ci venisse data al momento dell'agire intorno alle conseguenze o al risultato dell'azione stessa. Se, per es., all'atto di firmare un contratto mi venisse riferito che l'altro contraente non è solvibile o, in altre parole, che non potrò avere i quattrini che mi spettano in compenso dell'opera mia; oppure se al momento di commettere un suicidio per amore mi venisse detto o potessi argomentare da qualche indizio che ogni speranza non è perduta, e che potrò un giorno essere corrisposto nei miei sentimenti (SMC 2: 39-40).

Ora fra ciò che può essere previsto hanno un particolare rilievo le *sanzioni*. Infatti, ciò che può inibire il compimento di una certa azione è la minaccia di un male o di una pena⁴⁴. La sanzione negativa è una conseguenza che l'agente responsabile è in grado di prevedere e tenere in considerazione nel decidere se compiere o meno l'azione. Così dunque si articolano credenze, volontà e responsabilità: responsabile è colui che agisce volontariamente e volontario è l'atto suscettibile di essere modificato dalle previsioni delle sue conseguenze⁴⁵.

La stessa tesi è presentata in lavori successivi⁴⁶, dove Calderoni l'armonizza alle tesi pragmatiste sviluppate nel frattempo. L'importanza della previsione si riscontra infatti nel definire volontario l'atto modificabile se si modificano le previsioni delle sue conseguenze. Tali atti, come si è detto, rendono responsabili⁴⁷. E tali conseguenze, sanzioni negative o positive, sono ciò che la morale e il diritto prospettano al fine di regolare la condotta degli uomini, sulla base del presupposto che questi siano capaci di prevederle e deliberare.

Giovanni Tuzet

Tutta quanta la nostra organizzazione morale e giuridica, annettendo ad atti determinate conseguenze determinate ed artificiali, come la riprovazione, il castigo, la pena, ha per iscopo di fornire ulteriori motivi per astenersi dai medesimi; ma essa non può rivolgersi evidentemente se non a chi è capace di prevedere, e per quegli atti, la previsione delle cui conseguenze può essere causa modificatrice degli atti stessi (SMC 1: 272).

Che le sanzioni, pene o ricompense, siano fra le conseguenze che possono far modificare un atto, dipende come si è detto dalla capacità degli uomini non solo di prevederle ma anche di deliberare in merito, cioè di decidere se compiere comunque l'azione, se modificarla, se astenersi da essa. Questa capacità si può esprimere parlando di *plasticità* degli atti volontari⁴⁸. Plastici sono gli atti suscettibili di essere modificati dalle credenze dell'agente relative alle loro conseguenze.

Quando un atto è tale che esso sarebbe o sarebbe stato diverso se le aspettative dell'agente relative alle sue conseguenze fossero o fossero state diverse, allora l'atto in questione è di quelli che noi chiamiamo *volontari*. Se invece un atto si produce e si riproduce *qualunque siano* le conseguenze che derivano o si credono derivare dalla sua produzione, allora questo atto è di quelli che si dicono *non voluti, non volontari, o non influenzabili dalla volontà* (SMC 2: 68).

Facciamo allora il punto. Calderoni si concentra sulle condizioni (fattuali) della responsabilità, mentre è piuttosto evasivo sulle sue conseguenze (normative). L'antecedente inferenziale della responsabilità è la volontarietà dell'atto, mentre il suo conseguente inferenziale è l'imputazione di una certa sanzione. Ora il problema è che il criterio della prevedibilità spiega come venga determinato l'antecedente fattuale, ma non il conseguente normativo. Oltretutto Calderoni è piuttosto evasivo sullo statuto dell'imputazione stessa di responsabilità, che egli conosce bene nelle sue diverse forme giuridiche ma che non qualifica filosoficamente. Il nesso fra volontarietà dell'atto e responsabilità è infatti di tipo normativo – per l'esattezza ascrittivo (Hart 1949) – piuttosto che predittivo.

In uno scritto del 1908, «Forme e criteri di responsabilità» (SMC 2: 57-97), Calderoni nota che il termine «responsabilità» «è spesso usato con un significato vago, indeterminato, variabile»⁴⁹, ma aggiunge che nei suoi diversi usi «facciamo sempre allusione a *conseguenze* determinate che certi atti arrecano, o sogliono arrecare, o dovrebbero arrecare per noi od altri; conseguenze caratterizzate dal fatto di non essere le conseguenze *naturali* degli atti stessi ma di essere conseguenze *artificiali*, prodotte cioè dall'intervento più o meno deliberato, più o meno disciplinato, degli altri membri della collettività di cui facciamo parte»⁵⁰. È da notare che le «conseguenze artificiali» di cui parla Calderoni sono le sanzioni e che questo passaggio accenna alla loro dimensione normativa, specificamente deontica, quando parla di conseguenze che certi atti «dovrebbero arrecare per noi od altri». Ma si noterà anche che tale qualificazione deontica è posposta alla loro caratterizzazione in termini di ciò che certi atti «arrecano, o sogliono arrecare». In più, nel seguito, Calderoni definisce le «*liste di responsabilità*» come «liste di conseguenze che per opera dei nostri simili certi atti producono, o produrrebbero se li compiessimo»⁵¹. Da quest'ultima definizione scompare totalmente la dimensione deontica della sanzione.

Ma è accettabile una simile riduzione dei concetti normativi a previsioni sulle loro conseguenze fattuali?

Per fare un ulteriore esempio, possiamo riprendere la frase kafkiana posta in epigrafe a questo scritto: l'essere in arresto non ha un significato fattuale consistente in previsioni su ciò che accadrà a chi vi si trova, ma un significato normativo consistente, da un punto di vista inferenziale, (a) nelle condizioni a cui un'autorità ha il potere di porre un soggetto in stato di arresto e (b) nelle conseguenze normative che ne dipendono per tale soggetto e che a volte – come nel caso kafkiano – possono essere persino irragionevoli⁵².

Oltretutto, le previsioni normative sono ancora più incerte di quelle fattuali, dal momento che l'arbitrio o l'errore degli uomini possono sempre contraddire una previsione del tutto attendibile. Non v'è soltanto un'incertezza epistemica che le previsioni normative condividono con quelle fattuali, ma anche un'incertezza ontologica consistente nel fatto che gli uomini e le autorità possono sempre, volontariamente o per errore, discostarsi da quanto le norme prescrivono – mentre un tuono, ovviamente, non può rifiutarsi di seguire un lampo o sbagliarsi nel farlo⁵³.

E che conclusioni trarre se volessimo sottoporre il concetto stesso di responsabilità al test della massima pragmatica? Diremmo che responsabile è chi ci aspettiamo venga sanzionato? Una risposta del genere catturerebbe la natura normativa del concetto? Catturerebbe il fatto che il responsabile potrebbe restare impunito? Catturerebbe il fatto che un'autorità normativa potrebbe condannare un innocente? Potremmo così criticare la decisione di tale autorità? Non ha senso criticare il tuono che segue il lampo, ma ha senso criticare il giudice che condanna un innocente. E questo si spiega con la natura normativa dell'imputazione di responsabilità e sanzioni.

Per concludere, ribadiamo quanto osservato a proposito del pragmatismo giuridico di Holmes. Se si vuole mantenere l'approccio empirico della massima pragmatica, non c'è modo di catturare le conseguenze normative in quanto tali. Se invece le si vuole catturare, si può elaborare una forma di «pragmatismo concettuale» che specifichi per ogni concetto normativo quali conseguenze normative ne costituiscono il significato. Ma questa seconda opzione rinuncia alla dimensione empirica di cui la massima si fregia. Il rischio comportato dal primo corno del dilemma è quello di un indebito riduzionismo. Quello comportato dal secondo è un concettualismo cieco a ciò che realmente accade.

Forse una via intermedia potrebbe essere quella di applicare la massima pragmatica non alle norme ma alle credenze sull'obbligatorietà delle norme. Si potrebbe tuttavia replicare che, almeno per quanto riguarda il diritto, le credenze sull'obbligatorietà colgono solo in parte le conseguenze normative del diritto, che dipendono invece dai desideri e dalle intenzioni dei soggetti che pongono il diritto o ne determinano i contenuti⁵⁴.

Resta che le previsioni normative sono uno strumento di grande importanza dal punto di vista conoscitivo e dell'orientamento a fini pratici. Se un investitore vuole sapere come un certo investimento verrà trattato dal sistema fiscale di un paese, un

Giovanni Tuzet

esperto potrà fornirgli delle previsioni in tal senso, che potranno influenzare la decisione dell'investitore⁵⁵. Ma ciò facendo non gli fornirà il significato di «investimento». Tantomeno gli fornirà delle giustificazioni per agire in un senso o in un altro. Le previsioni non valgono a fini definitivi, tantomeno a fini giustificativi. Prevedere che una promessa non mantenuta produrrà un biasimo sociale, non significa giudicare del valore morale di tale promessa e del connesso biasimo⁵⁶. Dunque, in estrema sintesi, le previsioni non ci danno il significato dei concetti normativi, morali o giuridici, né valgono a fini giustificativi; ma ci informano utilmente sulla «vita morale» o sulla «vita del diritto», il che non è poco.

Note

1. Dalla *Prefazione* di Papini a SMC 1: x.
2. Si tratta degli scritti «Le varietà del Pragmatismo» (L II/3, novembre 1904) e «Variazioni sul Pragmatismo» (L III/1, febbraio 1905), ora rispettivamente in SMC 1: 209-222 e 239-258.
3. Peraltro, egli stesso attribuisce a Vailati molte delle intuizioni che tenterà di sviluppare. Cfr. SMC 2: 174-175. Sulle matrici vailatiane della filosofia pratica di Calderoni, vedi MILANESI 1979 e 1983 (cap. II e cap. VIII).
4. SMC 1: xiv. Cfr. SMC 1: 260; 2: 2, 99-100, 133-134, 173.
5. Cfr. FISCH 1964: 3-32, nonché MENAND 2001. Nella letteratura italiana vedi SINI 1972 e CALCATERRA 1997. Per un quadro del pragmatismo classico e contemporaneo si può vedere HAACK 2006.
6. Su questo insisteranno Vailati e Calderoni in un noto saggio scritto assieme: «Il pragmatismo e i vari modi di non dir niente» (ripubblicato in SMC 2: 133-160).
7. Non è la sola versione della massima, ma non è questa la sede per esaminarne le differenze. Cfr. fra gli altri CP 5.3, 5.412, 5.426-427, 5.438, 5.457, 5.464-467, 5.527-528.
8. Cfr. almeno ALMEDER 1979 e QUINE 1981.
9. Si potrebbe dire che suscita delle reazioni emotive pur essendo priva di un significato cognitivo, empiricamente rilevabile.
10. Sul punto v. QUINE 1981: 156 trad. it. Cfr. SMC 2: 13, 18-20, dove il problema è risolto leggendo la massima in termini osservazionali e facendo riferimento, controfattualmente, alle esperienze che si sarebbero avute nelle circostanze passate. Vedi anche SMC 2: 116.
11. Di questo problema Calderoni si occupa in «Una difficoltà del metodo pragmatistico» (1909, ora in SMC 2: 125-131), ma ad avviso di chi scrive non ne offre una soluzione soddisfacente, giacché si appella a una sfuggente «differenza nelle esperienze non verificabili» (SMC 2: 131). Cfr. quanto scrivono sullo stesso tema Vailati e Calderoni in SMC 2: 117-120.
12. Vedi HAACK 2005. Sull'influenza di Holmes cfr. GREY 1989.
13. «Chi non si cura affatto delle norme etiche osservate dal suo prossimo si curerà probabilmente molto di non essere costretto a pagare una somma di denaro e vorrà possibilmente star fuori di prigione» (HOLMES 1897: 59 trad. it.).
14. Che il pragmatismo filosofico abbia generalizzato certi spunti del pragmatismo giuridico, è sostenuto da FISCH 1942. *Contra* vedi MILLER 1975.
15. Si può aggiungere che non solo le conseguenze diversificano inferenzialmente i concetti, ma anche le circostanze antecedenti alle quali i concetti sono applicabili. Vedi in questo senso BRANDON 1994 e 2000.
16. Sulla nozione di esperienza lungo queste linee, ci permettiamo di rinviare a TUZET 2006a.
17. Su questi saggi del 1904-1905 si possono vedere EVANS 1930: 419 e CASINI 2002: 133-135; cfr. SANTUCCI 1963 e 1995. Gli scritti pragmatisti del Nostro sono stati raccolti recente-

mente in CALDERONI s.d., dove si può consultare anche la generosa introduzione del curatore, Antonino Di Giovanni.

18. «Si tratta delle conseguenze, cioè delle aspettative di esperienze, implicitamente contenute nell'asserzione stessa a cui alludiamo, consapevolmente o no, nell'asserire e che costituiscono l'unico criterio concepibile per la "verità" o "falsità" di ciò che diciamo» (SMC 1: 250-251). A questo si collega in Calderoni l'importanza di un'attitudine *sperimentale*.

19. «Non c'è proposizione, parrebbe, così strampalata a cui non se ne possa dare uno operando le opportune modificazioni all'ambiente in cui la poniamo. Ciò però naturalmente non toglie importanza al principio pragmatistico, il quale espresso in altra forma, non dice se non che l'onere di provare che una data asserzione ha senso ed in qual modo ne acquisti uno spetta a chi l'enuncia e non a chi deve sentirla enunciare» (SMC 1: 263). A questa forma di olismo semantico si accompagnano spunti olisti in tema di verifica delle ipotesi, ad es. in SMC 2: 245, 275-278, 357.

20. In particolare «La previsione nella teoria della conoscenza» (1907, ora in SMC 2: 1-24). Sulla previsione come tema positivista e sui rapporti fra pragmatismo e positivismo nel pensiero di Calderoni, cfr. rispettivamente PREDAVAL MAGRINI 1979 e LANARO 1979.

21. In particolare «Le origini e l'idea fondamentale del pragmatismo» (1909, ora in SMC 2: 99-124), dove fra le altre cose è fatta la «distinzione importante» fra «l'aspettarsi, senz'altro, che qualche fatto *avverrà*, e l'aspettarsi che qualche fatto *avverrebbe*, se qualche altro fatto avvenisse (previsioni condizionali)» (SMC 2: 109-110). Sui rapporti fra Vailati e Calderoni, cfr. POZZONI 2003.

22. L III/4, ottobre-dicembre 1905: 202. La recensione è ripubblicata in SMC 1: 275-283. Un breve commento a questo scritto si può vedere in POZZONI 2003: 71.

23. Su Wittgenstein e Peirce in particolare, cfr. RORTY 1961, CALCATERRA 1993, NUBIOLA 1996, TIERCELIN 2000, FABBRICHESI LEO 2004.

24. Ad es. SMC 1: 54-60; cfr. PARRINI 1979.

25. L III/4: 203.

26. L III/4: 203, nota 1. Nella stessa nota è aggiunto un esempio di tenore goliardico: «Si pensi alla differenza di significato che ha la medesima frase "la via del retto" a seconda che è pronunciata da un medico al letto di un malato o da un predicatore sul pulpito».

27. Cfr. ad es. BIANCHI 2001, PENCO 2002. Altri spunti contestualisti possono trovarsi in SMC 2: 150-153, 158-160. Cfr. POZZONI 2004: 87-88 e 2006.

28. L III/4, ottobre-dicembre 1905: 203. «Una delle condizioni necessaria affinché una parola possa essere considerata fra quelle che non hanno bisogno di essere definite è che vi sia una certa sicurezza e costanza nell'applicarla» (SMC 1: 268). Cfr. SMC 2: 221.

29. L III/4, ottobre-dicembre 1905: 204.

30. Cfr. fra gli altri CP 1.191, 1.577; CP 5.34 e 5.108. Sul tema delle scienze normative in Peirce, cfr. POTTER 1967, TIERCELIN 1997, TUZET 2002; sullo stesso tema in altri autori, vedi KALINOWSKI 1969.

31. POZZONI 2004: 57. Cfr. SMC 1: 288-289, nonché 1: 253 e 2: 183-184, 343-344. La normatività debole è propria delle cd. *norme tecniche*, relative a mezzi in vista di fini; vedi ad es. VON WRIGHT 1963: 46-48 trad. it.

32. SMC 1: 207-208. Cfr. l'altro scritto in francese del 1904, «Du rôle de l'évidence en morale» (SMC 1: 205-206).

33. Cfr. SMC 1: 317-319 e 347, dove è ripresa tale idea.

34. SMC 1: 285-344. Su questo scritto cfr. fra gli altri MORI 1979, TORALDO DI FRANCIA 1983, POZZONI 2004.

35. «Dalla morale semplicista dei decaloghi fino al diritto civile o penale, tutto può considerarsi come un vasto sistema di distribuzione e retribuzione, creato dalle aspirazioni e passio-

Giovanni Tuzet

ni contrarie degli uomini, che rendono necessarie *sanzioni* determinate per atti determinati» (SMC 1: 294).

36. Cfr. SMC 2: 52-53 e CALDERONI 1908: 583-584, dove l'autore si riferisce all'atto del promettere (trascurandone la dimensione deontica).

37. Sulla promessa e il rapporto fra creditore e debitore, cfr. le considerazioni molto diverse di Nietzsche fatte nel 1887 (NIETZSCHE 1887, cap. II) e Reinach nel 1913 (REINACH 1913, cap. I). Per un modo di intendere l'atto del promettere nella filosofia contemporanea, cfr. SEARLE 1969: 235 trad. it.

38. Vedi lo scritto «Il filosofo di fronte alla vita morale» (SMC 2: 341-345). O frasi come questa: «La vita morale può considerarsi come un vasto mercato» (SMC 1: 294).

39. Cfr. il contributo di Anna Maria Nieddu al presente volume.

40. «Non si potrà mai "giustificare" un ideale etico per mezzo di una semplice credenza, come non si può spiegare nessun fatto per mezzo di semplici rappresentazioni» (SMC 1: 121).

41. SMC 2: 183 e 196, in osservanza della cd. legge di Hume. Sullo «scetticismo etico» di Calderoni, vedi l'ottimo PONTARA 1979.

42. «I postulati della scienza positiva ed il diritto penale» (1901, ora in SMC 1: 33-167). Sull'influenza metodologica di Calderoni su altri giuristi, vedi GROSSI 1986: 79-84.

43. SMC 1: 41-42. Su questi punti vedi BORSELLINO 1979; cfr. CATTANEO 1990: 330-332. Su responsabilità e pena in ambito giuridico, cfr. fra gli altri HART 1968 e ROSS 1970.

44. «Se le azioni volontarie sono solo quelle e tutte quelle, su cui influiscono i nostri giudizi sulle conseguenze loro, ne consegue che solo l'azione volontaria potrà essere impedita dalla previsione di un male vicino o lontano che sia per derivare a qualcuno (propria persona, famiglia, amici, patria, umanità). Solo su di essa potrà agire il *motivo*, egoistico o altruistico» (SMC 1: 108-109).

45. Cfr. SMC 1: 271-272, 2: 36-40.

46. In particolare nello scritto del 1905 «Intorno alla distinzione fra atti volontari ed involontari» (SMC 1: 267-273) e in quello del 1907 «La volontarietà degli atti e la sua importanza sociale» (SMC 2: 25-55). Cfr. CALDERONI 1908. Cogliamo l'occasione di ringraziare Mario Quaranta di quest'ultimo riferimento bibliografico e di molti altri che, assieme ai suoi preziosi consigli, ci hanno permesso di elaborare il presente scritto.

47. Mentre irresponsabili sono «quegli atti che non potevano essere preveduti (neppure con un'attenzione più intensa), o la cui previsione non poteva influire sulla loro produzione» (SMC 1: 272). (O meglio, sono irresponsabili quegli atti su cui non possono influire le previsioni delle loro conseguenze).

48. SMC 2: 39, 71, 85; cfr. CALDERONI 1908: 583. La nozione di plasticità ricorre non di rado nei pragmatisti: ad esempio in Peirce quando questi considera che le macchine logiche (*logical machines*) non hanno la plasticità e la creatività dell'intelligenza umana (cfr. CP 2.56-58; NEM 3: 625-632, 1114-1115), o quando parla della mente come principio plastico e germinale (CP 7.515); o in James quando il fenomeno dell'*habit* è spiegato con la nozione di plasticità dei materiali organici (JAMES 1890, vol. 1, cap. IV).

49. SMC 2: 58. A conferma, si confrontino ad esempio: (a) la responsabilità per ciò a cui ci si è impegnati; (b) la responsabilità per ciò che si poteva prevedere; (c) la responsabilità per ciò che altri hanno compiuto e di cui si risponde al posto loro. Sui rapporti fra asserzione, verità e responsabilità, cfr. TUZET 2006b.

50. SMC 2: 58-59.

51. SMC 2: 59. Analogamente quando parla «dell'approvazione o della riprovazione, della riconoscenza o del risentimento che certi atti *provocarebbero*, se si compissero, dalla parte di chi enuncia il comando o la norma stessa» (SMC 2: 60, corsivo nostro).

52. Ma non si può dire che l'arresto ha pure delle conseguenze fattuali prevedibili, ad esempio la limitazione dalla libertà di movimento? Sì, ma si tratta di cose diverse (che possono

eventualmente sovrapporsi). Chi è colpito da paralisi, ad esempio, ha delle limitazioni *fisiche* alla capacità di movimento. Chi è in stato di arresto, ha delle limitazioni *deontiche* alla capacità di movimento.

53. Chiaramente questa considerazione non vale per il determinista secondo cui ci sarebbe solo un problema epistemico, di insufficiente conoscenza sulle cause dei comportamenti.

54. Cfr. ROSS 1958 (cap. II). Su problemi correlati, cfr. CANALE 2006.

55. Sulle predizioni normative a fini conoscitivi, cfr. DAHLMAN 2004: 237-242, da cui traiamo l'esempio dell'investitore.

56. Come dice icasticamente Dahlman: «To predict a moral judgment is not to make a moral judgment» (DAHLMAN 2004: 242).

Riferimenti bibliografici

ALMEDER R.

1979 «Peirce on Meaning», *Synthese*, vol. 41, pp. 1-24.

BIANCHI C.

2001 *La dipendenza contestuale. Per una teoria pragmatica del significato*, ESI, Napoli.

BORSELLINO P.

1979 «Libertà, giustificazione della pena e metodo delle discipline penali in Calderoni», *Rivista critica di storia della filosofia*, vol. XXXIV (3), pp. 316-348.

BRANDOM R.

1994 *Making It Explicit*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) and London.

2000 *Articulating Reasons*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) and London.

CALCATERRA R.M.

1993 «Wittgenstein e Peirce sull'esperienza interna», *Paradigmi*, vol. XI, pp. 327-351.

1997 *Il pragmatismo americano*, Laterza, Roma-Bari.

CALDERONI M.

1908 «Le basi psicologiche della responsabilità», *Rivista italiana di sociologia*, vol. XII: 579-599.

s.d. *Scritti sul pragmatismo*, a cura di A. Di Giovanni, Centro Stampa del Comune di Ferrara, Ferrara.

CANALE D.

2006 *Vizi e virtù del pragmatismo concettuale*, in P. Comanducci e R. Guastini (a cura di), *Analisi e diritto 2006*, Giappichelli, Torino.

CASINI P.

2002 *Alle origini del Novecento. «Leonardo», 1903-1907*, il Mulino, Bologna.

CAITANE M.A.

1990 *Pena diritto e dignità umana. Saggio sulla filosofia del diritto penale*, Giappichelli, Torino.

DAHLMAN C.

2004 *Adjudicative and Epistemic Recognition*, in P. Comanducci e R. Guastini (a cura di), *Analisi e diritto 2004*, Giappichelli, Torino.

DEL VECCHIO G.

1905 *I presupposti filosofici della nozione del diritto*, Zanichelli, Bologna.

EVANS V.B.

1930 «The Pragmatism of Giovanni Vailati», *International Journal of Ethics*, vol. 40, pp. 416-424.

Giovanni Tuzet

FABBRICHESI LEO R.

2004 «Peirce and Wittgenstein on Common Sense», *Cognitio*, vol. 5, pp. 180-193.

FISCH M.H.

1942 «Justice Holmes, the Prediction Theory of Law, and Pragmatism», *The Journal of Philosophy*, vol. 39, pp. 85-97.1964 *Was There a Metaphysical Club in Cambridge?*, in E.C. Moore, R.S. Robin (eds.), *Studies in the Philosophy of Charles Sanders Peirce*, The University of Massachusetts Press, Amherst.

GREY T.C.

1989 «Holmes and Legal Pragmatism», *Stanford Law Review*, vol. 41, pp. 787-870.

GROSSI P.

1986 *Stile fiorentino. Gli studi giuridici nella Firenze italiana: 1859-1950*, Giuffrè, Milano.

HAACK S.

2005 «On Legal Pragmatism: Where Does “The Path of the Law” Lead Us?», *The American Journal of Jurisprudence*, vol. 50, pp. 71-105.2006 (ed.) *Pragmatism, Old & New. Selected Writings*, Prometheus Books, Amherst.

HART H.L.A.

1949 «The Ascription of Responsibility and Rights», *Proceedings of the Aristotelian Society*, vol. 49, pp. 171 ss.1968 *Punishment and Responsibility*, Oxford University Press, Oxford.1994 *The Concept of Law*, 2nd ed., Oxford University Press, Oxford.

HOLMES O.W.

1881 *The Common Law*, ed. by M. DeWolfe Howe, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 1963.1897 *La via del diritto*, trad. it. in S. Castignone et al. (a cura di), *Il diritto come profezia. Il realismo americano: antologia di scritti*, Giappichelli, Torino 2002.

JAMES W.

1890 *The Principles of Psychology*, 2 voll., Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 1981.1897 *The Will to Believe*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 1979.

KALINOWSKI G.

1969 *Querelle de la science normative*, LGDJ, Paris.

LANARO G.

1979 «Pragmatismo e positivismo nel pensiero di Calderoni», *Rivista critica di storia della filosofia*, vol. XXXIV (3), pp. 272-285.

MENAND L.

2001 *The Metaphysical Club. A Story of Ideas in America*, Farrar, Straus and Giroux, New York.

MILANESI V.

1979 «Sulle matrici vitaliane della filosofia “pratica” di Calderoni», *Rivista critica di storia della filosofia*, vol. XXXIV (3), pp. 387-406.1983 *Prassi e psiche. Etica e scienze dell'uomo nella cultura filosofica italiana del primo Novecento*, Verifiche, Trento.

MILLER J.D.

1975 «Holmes, Peirce and Legal Pragmatism», *The Yale Law Journal*, vol. 84, pp. 1123-40.

MORI M.

1979 «La filosofia morale e l'etica marginalista di Calderoni», *Rivista critica di storia della filosofia*, vol. XXXIV (3), pp. 367-386.

- NIETZSCHE F.
1887 *Genealogia della morale. Uno scritto polemico*, a cura di M. Montinari, Adelphi, Milano 1984.
- NUBIOLA J.
1996 *Scholarship on the Relations between Ludwig Wittgenstein and Charles S. Peirce*, in I. Angelelli, M. Cerezo (eds.), *Perspectives in Analytical Philosophy*, Band 8, Walter de Gruyter, Berlin.
- PARRINI P.
1979 «Analiticità e teoria verificazionale del significato in Calderoni», *Rivista critica di storia della filosofia*, vol. XXXIV (3): 286-293.
- PEIRCE C.S.
2005 *Scritti scelti*, a cura di G. Maddalena, UTET, Torino.
- PENCO C.
2002 (ed.) *La svolta contestuale*, McGraw-Hill, Milano.
- PONTARA G.
1979 «Conoscenza e valutazione: lo scetticismo etico di Calderoni», *Rivista critica di storia della filosofia*, vol. XXXIV (3): 349-366.
- POTTER V.G.
1967 *Charles S. Peirce on Norms & Ideals*, The Univ. of Massachusetts Press, Amherst.
- POZZONI I.
2003 «Calderoni erede e continuatore della tradizione di ricerca vailatiana», *Annuario del Centro Studi Giovanni Vailati*, anno 2003, pp. 55-77.
2004 «Disarmonie economiche e disarmonie morali. L'etica nella riflessione di Mario Calderoni», *Annuario del Centro Studi Giovanni Vailati*, anno 2004, pp. 53-88.
2006 «Pragmatismo logico, senso e contesto. I dilemmi linguistici nella riflessione filosofica calderoniana», *Información filosófica*, vol. III (2), pp. 5-28.
- PREDAVAL MAGRINI M.V.
1979 «Il tema della previsione nel pensiero di Calderoni», *Rivista critica di storia della filosofia*, vol. XXXIV (3), pp. 294-315.
- QUINE W.V.O.
1981 «Il posto dei pragmatisti nell'empirismo» (trad. it. di A. Pagnini), *Iride*, vol. 17, 1996, pp. 143-158.
- REINACH, A.
1913 *I fondamenti a priori del diritto civile*, a cura di D. Falcioni, Giuffrè, Milano 1990.
- RORTY R.
1961 «Pragmatism, Categories, and Language», *The Philosophical Review*, vol. 70, pp. 197-223.
- ROSS A.
1958 *Diritto e giustizia*, ed. it. a cura di G. Gavazzi, Einaudi, Torino 1990.
1970 *Colpa, responsabilità e pena*, ed. it. a cura di B. Bendixen e P.L. Lucchini, Giuffrè, Milano 1972.
- SANTUCCI A.
1963 *Il pragmatismo in Italia*, il Mulino, Bologna.
1995 *Empirismo, pragmatismo, filosofia italiana*, Clueb, Bologna.
- SEARLE J.
1969 *Atti linguistici*, trad. it. di G. R. Cardona, Bollati Boringhieri, Torino 1992.
- SINI C.
1972 *Il pragmatismo americano*, Laterza, Bari.

TIERCELIN C.

- 1997 «Peirce on Norms, Evolution and Knowledge», *Transactions of the Charles S. Peirce Society*, vol. 33, pp. 35-58.
- 2000 *Wittgenstein et Peirce*, in M. Ouelbani (éd.), *La philosophie autrichienne: spécificités et influences*, Université de Tunis, Tunis.

TORALDO DI FRANCIA M.

- 1983 *Pragmatismo e disarmonie sociali. Il pensiero di Mario Calderoni*, Franco Angeli, Milano.

TUZET G.

- 2002 «Norme e novità», *Annali dell'Università di Ferrara*, sez. V, vol. XVI, pp. 243-252.
- 2006a «Sul concetto di esperienza. Ambiguità e criteri d'analisi», *B@belonline/print*, vol. 2, pp. 213-228.
- 2006b «Responsible for Truth? Peirce on Judgment and Assertion», *Cognitio*, vol. 7, pp. 317-336.

VON WRIGHT G.H.

- 1963 *Norma e azione*, trad. it. di A. Emiliani, il Mulino, Bologna 1989.

WHITE M.

- 2004 «Holmes and Hart on Prediction and Legal Obligation», *Transactions of the Charles S. Peirce Society*, vol. XL, pp. 569-573.